




ORDINANZA MUNICIPALE



**INERENTE ALLA GESTIONE DEI
POSTEGGI PUBBLICI**

Il Municipio di Monteceneri,
con risoluzione municipale 797/2024 del 11.11.2024

richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC) del 30 giugno 1987;
- il Regolamento sulla gestione dei posteggi pubblici nel Comune di Monteceneri del 28 settembre 2016;

ordina:

Art. 1 Scopo

¹ Il Comune di Monteceneri, allo scopo di disciplinare l'utilizzo dei posteggi pubblici, assicurando un'equa rotazione, istituisce delle zone di parcheggio a pagamento.

² Il Municipio, attraverso una speciale autorizzazione, provvede ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune, che non possono disporre di posteggi privati.

³ Il Municipio istituisce nelle aree di posteggio:

- nel nucleo della frazione di Soresina, di cui ai mappali no. 1124 e 1129 RFD Monteceneri (sez. Rivera);
- nella zona Osignano P1, di cui al mappale no. 107 RFD Monteceneri (sez. Sigirino);
- nella zona Osignano P2, di cui ai mappali no. 108 e 118 RFD Monteceneri (sez. Sigirino);
- nella zona Osignano P3, di cui al mappale no. 98 RFD Monteceneri (sez. Sigirino);

un parchimetro collettivo a pagamento. Tutte le altre aree di sosta pubbliche sono inserite in zona bianca o blu (zona disco), con possibilità di parcheggio gratuito.

Art. 2 Tariffe

¹ Per gli utenti che non sono in possesso di un'autorizzazione speciale secondo l'art. 3 della presente ordinanza, le tariffe di parcheggio dotate di parchimetro, durante i giorni feriali, sono fissate come segue:

- a) dalle 08.00 alle 19.00 fr. 1.00 per ora fino a un massimo complessivo di 4 ore;
- b) dalle 19.00 alle ore 08.00 fr. 0.50 per ora fino a un massimo complessivo di 8 ore.

² Nei giorni festivi la sosta dei veicoli è autorizzata gratuitamente su tutti i posteggi del Comune.

³ Nei giorni feriali la sosta dei veicoli è autorizzata gratuitamente su tutti i posteggi del Comune, fatta eccezione per i parcheggi di cui all'art. 1 cpv. 3, con le regole del cpv. 1 del presente articolo.

Art. 3 Autorizzazioni speciali

Il Municipio può concedere autorizzazioni speciali che permettono l'uso senza limitazioni nel tempo dei parcheggi pubblici, mansione delegabile all'Amministrazione comunale, in favore di:

- a) domiciliati;
- b) proprietari di residenze secondarie;



c) altri interessati, quando particolari circostanze lo giustificano.

² Il numero massimo di autorizzazioni concesse deve essere limitato alle reali capacità delle zone di parcheggio, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.

³ L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree di posteggio del Comune, senza limitazioni di tempo; questa non dà diritto alla riservazione di un determinato parcheggio, ma all'usufrutto degli stalli liberi. L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento mediante contrassegno, sul quale figura il periodo di validità. Il contrassegno dev'essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza anteriore.

⁴ Gli interessati possono ottenere l'autorizzazione presentando al Municipio la licenza di circolazione e la prova della mancanza di alternative di parcheggio.

⁵ La tassa per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in fr. 250.00 annui per tutte le aree di posteggio del Comune. La stessa è da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo. In caso di rinuncia al contrassegno per oggettiva giustificazione, il Municipio può rimborsare la tassa proporzionalmente al periodo d'utilizzo.

Art. 4 Rimedi di diritto

Contro le decisioni dell'Amministrazione comunale è dato reclamo entro 15 giorni dall'intimazione al Municipio. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 5 Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio e per esso dagli organi di Polizia, con:

- a) una multa;
- b) la revoca dell'autorizzazione.

Le stesse sono regolate dalla legge di procedura per le contravvenzioni e per quanto non previsto dalla citata legge sono applicabili gli articoli 145 e seguenti della LOC (norme di Polizia).

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la sua crescita in giudicato. La riscossione delle tasse avverrà con la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 cpv. 3 e all'ottenimento dei regolari permessi per tutte le aree di parcheggio.

PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI

Il Sindaco

P. Solca



Il Segretario

C. Sasselli

Monteceneri, 12 novembre 2024

